REGOLAMENTO (CEE) N. 1380/75 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1975

recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (3), sono state modificate a più riprese dopo la loro adozione, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/75 (4); che i testi modificativi, a motivo del loro numero e del fatto che sono pubblicati in diversi numeri della Gazzetta ufficiale, sono di difficile consultazione; che, in tali condizioni, è opportuno procedere alla loro codificazione; che si potrà inoltre cogliere l'occasione per apportarvi alcune modifiche;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede che, se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore o inferiore al limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale in vigore il 12 maggio 1971,

a) lo Stato membro la cui moneta è apprezzata oltre il limite di fluttuazione riscuote all'importazione e concede all'esportazione,

b) lo Stato membro la cui moneta è deprezzata oltre il limite di fluttuazione riscuote all'esportazione e concede all'importazione,

importi compensativi monetari per i prodotti di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo negli scambi con gli altri Stati membri e con i paesi terzi;

considerando che, in virtù del paragrafo 1 bis del suddetto articolo, qualora, per la conversione tra l'unità di conto e la moneta di uno Stato membro sia utilizzato un tasso diverso da quello corrispondente alla parità di tale moneta, il paragrafo 1 si applica ugualmente se, per la moneta in questione, la media dei tassi di cambio in contanti rilevati sul mercato durante un periodo da determinare si scosti almeno dell'1 % dal tasso di cambio utilizzato;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 bis, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell' articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 è necessario determinare il periodo durante il quale sono rilevati i tassi di cambio in contanti la cui media aritmetica serve in particolare per il calcolo degli importi compensativi; che tale periodo deve essere sufficientemente rappresentativo dell'evoluzione dei tassi, pur consentendo di seguire gli stessi il più rapidamente possibile nella fissazione degli importi compensativi; che è pertanto opportuno adottare in linea di massima un periodo di sette giorni determinato in funzione delle esigenze di tecnica amministrativa;

considerando che è opportuno basarsi per il calcolo sui corsi di cambio in contanti più rappresentativi;

considerando che per il calcolo degli importi compensativi monetari occorre basarsi sul livello comune dei prezzi, tenendo conto tuttavia del fatto che nei nuovi Stati membri il prezzo comune non è ancora applicato per taluni prodotti e che la differenza tra i due livelli di prezzo è compensata dall'importo compensativo «adesione»;

considerando che gli importi compensativi « adesione », nonché gli elementi fissi ai sensi dell'articolo 61 dell'atto di adesione (5), gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi, fissati in unità di conto, sono convertiti, come i prezzi negli Stati membri interessati, nelle monete di tali Stati membri mediante i tassi previsti nell'ambito della politica agraria comune; che è pertanto necessario basarsi per il calcolo dell'importo compensativo monetario solo sulla differenza tra il livello di prezzo e l'importo espresso in unità di conto di cui trattasi; che, nell'intento di semplificare il sistema per consentire l'applicazione di un importo compensativo identico negli scambi di un dato Stato membro con ciascuno degli altri Stati membri e con i paesi terzi, è opportuno correggere gli importi compensativi «adesione» nonché gli elementi fissi, gli oneri all'im-

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

portazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi mediante un coefficiente che esprima la situazione della moneta dello Stato membro che deve applicare l'importo compensativo monetario ;

considerando che i tassi rappresentativi della sterlina irlandese e della sterlina inglese differiscono pur avendo le due monete lo stesso valore effettivo ; che, per tale motivo, è possibile che lo scarto di cui all' articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 sia raggiunto soltanto per una delle monete in questione ; che, alle condizioni descritte, una modifica per la sola moneta interessata può tuttavia provocare distorsioni di concorrenza ; che è pertanto opportuno prevedere un'adeguata procedura per evitare un tale risultato ;

considerando che l'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) e i Paesi Bassi hanno deciso di mantenere tra le rispettive monete i margini di fluttuazione validi per tali monete anteriormente al 9 maggio 1971 e non hanno modificato le relazioni delle rispettive monete ; che, pertanto, l'ampliamento dei margini di fluttuazione si ripercuote, per gli Stati membri in questione, solo nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi, lasciando impregiudicati gli scambi commerciali all'interno dell'UEBL e tra l'UEBL e i Paesi Bassi ; che, per tale motivo, tali Stati membri hanno dichiarato, conformemente all'articolo 233 del trattato, che non intendono applicare gli importi compensativi monetari tra di loro ; che, ai fini dell'applicazione del regime degli importi compensativi monetari, è pertanto opportuno considerarli come un unico Stato membro ;

considerando che taluni Stati membri possono tuttora incontrare difficoltà par la concessione degli importi compensativi all'importazione ; che è pertanto opportuno prevedere, in caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, norme comuni relative all'applicazione e alla rinuncia all'applicazione di dette disposizioni ;

considerando che, a fini di armonizzazione, è opportuno, per l'applicazione degli importi compensativi monetari, considerare come giorno dell'importazione quello previsto in materia di dazi doganali e prelievi, e come giorno dell'esportazione quello previsto in materia di restituzioni all'esportazione ;

considerando che, per il pagamento dell'importo compensativo relativo a un prodotto esportato verso un altro Stato membro, è opportuno ottenere la prova che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione ;

considerando che il regime previsto dal presente regolamento può riferirsi solo a prodotti che si trovano in libera circolazione all'interno della comunità ; che, inoltre, i prodotti che beneficiano di un importo compensativo devono essere di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali ;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda di pagamento dell'importo compensativo sia presentata entro un termine ragionevole ; che, onde evitare distorsioni di concorrenza tra gli operatori degli Stati membri, è necessario fissare un termine per il pagamento degli importi compensativi concessi ; che occorre tuttavia tener presente che in casi eccezionali detto termine non può essere rispettato ;

considerando che, all'importazione di alcuni prodotti agricoli soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari, la mancata osservanza di un limite inferiore di prezzo implica l'aumento dell'onere all'importazione ; che, nel caso di un apprezzamento della moneta, vista l'applicazione obbligatoria dei tassi di cambio fissati nel quadro della politica agricola comune, tale sistema provoca un rincaro dei prodotti interessati ; che, infatti, il valore del prodotto di cui trattasi, espresso nella moneta degli Stati membri che hanno adottato le misure monetarie in questione, risulta maggiorato rispetto a quello espresso nella moneta dei paesi terzi, e, in più, l'importo compensativo è riscosso all'importazione ; che, viceversa, nel caso di un deprezzamento della moneta, si rischia di non rispettare il limite inferiore ; si può ovviare a tale difficoltà se si considera che il limite in questione è osservato se il prezzo d'offerta del prodotto fornito, maggiorato o diminuito di un importo che rifletta l'incidenza della situazione monetaria sul limite in questione, non è ad esso inferiore ;

considerando che le esportazioni a titolo di aiuto alimentare perseguono finalità umanitarie ; che è quindi opportuno esentarle dall'applicazione degli importi compensativi monetari ;

considerando che la regolamentazione comunitaria prevede in particolare una franchigia dai dazi doganali e da altre imposte per le piccole spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale, nonché per i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori ; che tali prodotti devono beneficiare all'esportazione di un regime analogo per quanto riguarda gli importi compensativi monetari ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi istituiti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, in appresso denominati «importi compensativi monetari».

TITOLO I

Calcolo degli importi compensativi monetari

Articolo 2

Il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis, secondo comma, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, e all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 inizia il mercoledì di una settimana e termina il martedì della settimana successiva.

Articolo 3

I tassi di cambio in contanti rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri che mantengono tra di loro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 % sono :

a) per quanto concerne il franco francese : il tasso medio ufficiale stabilito ogni giorno feriale alla borsa valori di Parigi ;
b) per quanto concerne la lira italiana : la media dei tassi medi ufficiali stabiliti ogni giorno feriale alle borse valori di Roma e di Milano ;
c) per quanto concerne la sterlina irlandese e la sterlina inglese : i tassi medi rilevati ogni giorno feriale a mezzogiorno sui mercati dei cambi dei due Stati membri interessati.

Articolo 4

1. Per ciascuno Stato membro e per ciascun prodotto per i quali ricorrono le condizioni di applicazione degli importi compensativi monetari è fissato un importo compensativo monetario.

Tale importo è calcolato sulla base del prezzo comune, eventualmente diminuito a norma delle disposizioni dell'atto di adesione.

2. L'importo fissato in conformità del paragrafo precedente si applica negli scambi tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi.

3. Tuttavia, viene applicato un coefficiente :

a) negli scambi con i nuovi Stati membri, agli importi compensativi « adesione » ed agli elementi fissi,
b) negli scambi coi paesi terzi, agli oneri all'importazione, nonché alle restituzioni ed ai prelievi all'esportazione,

fissati in unità di conto, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1.

Tale coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo.

L'importo riscosso all'esportazione di latte scremato o di latte scremato in polvere sotto forma di latte scremato in polvere denaturato o di alimenti composti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68, non è considerato prelievo all'esportazione ai sensi del presente regolamento.

4. Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati, o, secondo il caso, diminuiti di importi compensativi « adesione » e di importi compensativi monetari, e se al tempo stesso deve loro applicarsi un coefficiente, le operazioni necessarie sono le seguenti :

a) il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo « adesione » ;
b) al risultato viene applicato il coefficiente ;
c) l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, viene diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario.

Articolo 5

Nel caso in cui la condizione prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 ricorra soltanto per la sterlina irlandese o per la sterlina inglese gli importi compensativi monetari applicabili nei due Stati membri interessati sono modificati dalla Commissione in funzione dello scarto rilevato per ciascuna delle due monete.

TITOLO II

Applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi con i paesi terzi

Articolo 6

Negli scambi con i paesi terzi agli importi compensativi monetari si applicano le disposizioni in materia di concessione di restituzioni all'esportazione, di riscossione di dazi doganali o di prelievi all'importazione. Se l'importo compensativo monetario da riscuotere per un'esportazione è superiore all'importo della restituzione, ovvero se questa non è fissata, la parte dell'importo compensativo monetario eccedente la restituzione, o, se del caso, la totalità dell'importo compensativo monetario è esigibile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

TITOLO III

Applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari

Articolo 7

Negli scambi tra gli Stati membri si applicano le disposizioni degli articoli da 8 a 15.

Articolo 8

1. L'aliquota dell'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere è quella applicabile il giorno dell'esportazione o il giorno dell'importazione.

2. Per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'esportazione, il giorno dell'esportazione è quello nel quale il servizio doganale accetta l'atto con cui il dichiarante manifesta la propria volontà di esportare verso un altro Stato membro un prodotto cui si applica un importo compensativo monetario. Dal momento dell'accettazione, il prodotto è sottoposto a controllo doganale fino all'uscita dal territorio dello Stato membro di esportazione.

3. Ai sensi del presente regolamento, l'accettazione dell'atto di cui al paragrafo 2 è considerata come espletamento delle formalità doganali di esportazione.

4. Il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

5. Per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'importazione, il giorno dell'importazione coincide con quello previsto in materia di dazi doganali e di prelievi.

Articolo 9

1. Negli scambi tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi non viene concesso o riscosso alcun importo compensativo monetario.

Tuttavia, qualora in tali scambi sia utilizzato un documento comunitario comprovante il carattere comunitario della merce, le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto se detto documento reca una delle menzioni seguenti, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale di partenza :

— « Montant compensatoire monétaire non applicable au Benelux »

— « Währungausgleichsbetrag in Benelux nicht anwendbar »

— « Monetair compenserend bedrag niet van toepassing in de Benelux ».

2. Per l'applicazione del presente regolamento, l'UEBL e i Paesi Bassi sono considerati un unico Stato membro.

Articolo 10

1. Il pagamento dell'importo compensativo monetario concesso all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha lasciato il territorio geografico dello Stato membro in cui tali formalità sono state espletate.

2. Il pagamento dell'importo compensativo monetario concesso all'importazione è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente dovuti in tale Stato membro.

Articolo 11

1. Se uno Stato membro esportatore desidera avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, informa delle sue intenzioni la Commissione, previo accordo dello Stato membro importatore. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

2. Il pagamento da parte dello Stato membro esportatore dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere concesso dallo Stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro importatore.

Tale prova viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69. Per quanto riguarda le menzioni speciali dell'esemplare di controllo, devono essere compilate :

1. le caselle 101 e 103 ;

2. la casella 104, cancellando le menzioni che non interessano e aggiungendo una delle menzioni seguenti :

   — « Destinato ad essere immesso in consumo in (Stato membro importatore) »,

   — « Destiné à être mis à la consommation en/au(x) (État membre importateur) »,

   — « Bestemt til forbrug i (den indførende medlemsstat) »,

   — « Zum freien Verkehr in (einführender Mitgliedstaat) bestimmt »,

   — « Intended for entry for home use in (importing Member State) »,

   — « Bestemd om in het vrije verkeer te worden gebracht in (invoerende Lid-Staat) »,

L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione compila la casella « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » e la completa con una delle menzioni seguenti :

— « Importo compensativo monetario applicabile il (data d'immissione in consumo) non concesso in (Stato membro importatore) »,
— « Montant compensatoire monétaire applicable le (date de mise à la consommation) non octroyé en/au(x) (État membre importateur) »,
— « Monetært udligningsbeløb, gældende den (datoen for overgang til forbrug) ikke ydet i (den indførende medlemsstat) »,
— « Währungsausgleichsbetrag, gültig am (Tag der Überführung in den freien Verkehr) in (einführender Mitgliedstaat) nicht gewährt »,
— « Monetary compensatory amount applicable on (date of entry for home use) not granted in (importing Member State) »,
— « Monetair compenserend bedrag van toepassing op (datum van invoer tot verbruik) niet toegekend in (invoerende Lid-Staat) ».

3. In caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71, la Commissione modifica il tasso di cambio che deve essere utilizzato per l'applicazione dell'articolo 2 bis dello stesso regolamento.

4. Se, dopo essersi avvalso del disposto dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, uno Stato membro esportatore o uno Stato membro importatore intende rinunciare alla sua applicazione, ne informa preventivamente l'altro Stato membro interessato e la Commissione, la quale ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

In tal caso, i prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate prima della data di decorrenza degli effetti della rinuncia rimangono soggetti all'applicazione del suddetto articolo 2 bis.

Articolo 12

1. L'importo compensativo monetario viene riscosso o concesso solo per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, a prescindere dalla situazione giuridica degli imballaggi.

In caso di scambi di prodotti composti per uno o più componenti dei quali venga fissato un importo compensativo monetario, quest'ultimo si applica a tale o tali componenti, sempreché il componente o i componenti si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

Tale disposizione si applica anche quando il componente o i componenti per i quali è applicato l'importo compensativo monetario si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e non si trovano più in una di tali situazioni esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

Se, a seguito di un'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro, un prodotto è riesportato verso un paese terzo ovvero verso un altro Stato membro, l'importo compensativo monetario si applica all'uscita dallo Stato membro di riesportazione soltanto se è stato applicato al momento dell'entrata in tale Stato membro o se è stato fatto ricorso per conto di tale Stato alla facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71.

2. Non è concesso alcun importo compensativo monetario se i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile e, qualora siano destinati all'alimentazione umana, se la loro utilizzazione a tal fine è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o dello stato in cui si trovano.

Articolo 13

Quando l'importo compensativo monetario viene riscosso all'esportazione, esso è esigibile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Articolo 14

L'importo compensativo monetario da concedere viene pagato soltanto su domanda scritta dell'interessato. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un modulo speciale.

Articolo 15

La pratica relativa al pagamento dell'importo compensativo monetario deve essere depositata, salvo caso di forza maggiore, entro i sei mesi successivi al giorno di espletamento delle formalità doganali, pena la decadenza.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 16

Nel caso in cui le autorità competenti debbano concedere degli importi compensativi monetari, il pagamento ha luogo entro un termine di due mesi dal giorno di presentazione della pratica completata, salvo :

— nei casi di forza maggiore,
— nei casi in cui esistano dei dubbi sull'esattezza della pratica presentata e se l'amministrazione abbia aperto un'inchiesta.

Articolo 17

1. I prezzi limite nei settori delle carni suine, delle uova, del pollame e delle albumine si considerano rispettati all'importazione in provenienza dai paesi terzi se il prezzo d'offerta del prodotto in causa,

a) maggiorato in caso di apprezzamento della moneta dello Stato membro importatore,
b) ovvero diminuito in caso di deprezzamento di tale moneta

dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo limite.

L'importo di cui al comma precedente si ottiene per il settore delle carni suine applicando al prezzo limite un coefficiente corrispondente alla percentuale di apprezzamento o di deprezzamento della moneta dello Stato membro importatore. Per i prodotti dei settori delle uova, del pollame e delle albumine, tale importo è l'importo compensativo monetario applicabile negli scambi intracomunitari.

2. Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i valori franco frontiera dei prodotti di cui alle sottovoci 04.04 E I b) 2, 04.04 E I b) 3 e 04.04 E I b) 4, si considerano rispettati all'importazione in provenienza dai paesi terzi se il prezzo d'offerta del prodotto in causa,

a) maggiorato in caso di apprezzamento della moneta dello Stato membro importatore,

b) ovvero diminuito in caso di deprezzamento di tale moneta

dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al valore franco frontiera in questione.

L'importo di cui al comma precedente si ottiene applicando al valore franco frontiera in causa un coefficiente corrispondente alla percentuale di apprezzamento o di deprezzamento della moneta dello Stato membro importatore.

3. Nel settore vitivinicolo, i prezzi di riferimento si considerano rispettati all'importazione in provenienza dai paesi terzi se il prezzo d'offerta del prodotto in causa, aumentato dei dazi doganali e

a) maggiorato in caso di apprezzamento della moneta dello Stato membro importatore,

b) ovvero diminuito in caso di deprezzamento di tale moneta

dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo di riferimento.

L'importo di cui al comma precedente è l'importo compensativo monetario applicabile negli scambi intracomunitari.

Articolo 18

1. Nessun importo compensativo monetario si applica ai prodotti che formano oggetto di operazioni di aiuto alimentare comunitario o nazionale :

— negli scambi intracomunitari e all'esportazione verso paesi terzi, allorché si tratti di prodotti provenienti da scorte di intervento ;

— all'esportazione verso paesi terzi, allorché si tratti di prodotti mobilitati sul mercato della Comunità.

2. Nessun importo compensativo monetario è riscosso sulle esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare realizzate da organismi aventi finalità umanitarie e approvate secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 974/71.

3. L'articolo 4, paragrafo 3, non si applica alle operazioni di aiuto alimentare cui non si applica alcun importo compensativo monetario.

Articolo 19

1. In caso di esportazione verso i paesi terzi o verso un altro Stato membro, gli importi compensativi monetari non si applicano :

a) alle piccole spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale. I limiti e le condizioni di applicazione di detta franchigia sono quelli previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 74/651/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974 [1] ; tuttavia, in caso di esportazione verso i paesi terzi, il valore globale della spedizione non può eccedere 25 unità di conto ;

b) ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. I limiti e le condizioni di applicazione di detta franchigia sono quelli previsti dalla direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969 [2], modificata dalla direttiva 72/230/CEE del 12 giugno 1972 [3].

Tuttavia, per le esportazioni verso i paesi terzi di prodotti soggetti a prelievi all'esportazione o ad altri oneri all'esportazione istituiti nell'ambito della politica agraria comune o del regime specifico applicabile a norma dell'articolo 235 del trattato a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, i quantitativi ai quali non si applicano gli importi compensativi monetari non possono eccedere 3 kg per spedizione o per viaggiatore.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, il valore globale delle spedizioni in questione deve essere calcolato prendendo in considerazione soltanto i prodotti soggetti ad un importo compensativo monetario.

3. Non è concesso alcun importo compensativo monetario per le importazioni da paesi terzi o da altri Stati membri dei prodotti menzionati al paragrafo 1.

(1) GU n. L 354 del 30. 12. 1974, pag. 57.
(2) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.
(3) GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 28.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1463/73 è abrogato.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1975, salvo l'articolo 19, che entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione